



CODICE ETICO AIADA

I. PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti i praticanti associati all'Accademia Italiana di Aikido e discipline affini nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. - Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari previsti nello Statuto dell'AIAda, la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche secondo le previsioni statutarie.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 3. - Volontarietà dell'azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. - Attività all'estero.

Nell'esercizio di attività aikidoistiche all'estero l'associato è tenuto anche al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

II. DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.

L'associato all'AIAda deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro nei luoghi di pratica e nelle occasioni di incontro istituzionale.

ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.

L'associato deve svolgere la propria attività aikidoistica e ogni attività ad essa connessa con lealtà e correttezza nei confronti di ogni altro praticante di Aikido sia questi associato o meno all'AIAda.

ART. 7. - Doveri di fedeltà.

E' dovere dell'associato svolgere ogni attività aikidoistica con fedeltà nei confronti dell'Accademia e delle finalità ad essa proprie.

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'associato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse dell'Accademia Italiana di Aikido.

ART. 8. - Doveri di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attività i componenti degli organi dell'Associazione hanno il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

ART. 9. - Doveri di aggiornamento.

E' dovere dell'associato curare costantemente la propria preparazione aikidoistica, conservando e accrescendo le conoscenze con lo studio presso i propri luoghi di pratica e la partecipazione a stage, incontri didattici organizzati dall'Accademia o proposte di formazione promosse da altre organizzazioni anche a carattere locale e regionale il cui valore formativo venga riconosciuto dal Comitato Tecnico Nazionale.

ART. 10. - Doveri di adempimento della quota associativa.

L'associato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti in merito alla quota associativa e agli altri eventuali versamenti dovuti in occasione di attività didattiche, istituzionali, ecc.

ART. 11. - Doveri di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'associato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'Associazione e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del Consiglio Direttivo.

ART. 12. - Informazioni sull'attività svolta.

Il responsabile di un dojo associato può dare informazioni via internet, cartacee o di ogni altro tipo sull'attività esercitata nei propri luoghi di pratica con l'indicazione di essere associato all'AIAda e la pubblicazione del LOGO AIAda.

L'istruttore o il maestro è responsabile del sito internet i cui contenuti devono essere sempre ispirati a decoro, sobrietà e correttezza.

I dati personali debbono essere espressamente indicati nel sito completi di grado e qualifica eventualmente posseduta.

ART. 13. - Rapporti con siti Web terzi e altre forme di comunicazione.

Nei rapporti con siti web terzi e nell'utilizzo di ogni altro mezzo di comunicazione l'associato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura negli interventi.

L'associato è altresì tenuto al rispetto dei doveri di lealtà, discrezione e riservatezza nei confronti dell'Associazione.

III. PRINCIPI NEI LUOGHI DI PRATICA

ART. 14. - Divieto di accaparramento di allievi.

È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di allievi con modi non conformi alla correttezza e decoro.

L'Accademia si fa garante del rispetto della dignità del praticante e della libertà nella scelta del proprio insegnante.

E' consentito il passaggio da un dojo all'altro di allievi previa comunicazione tra i responsabili dei due dojo interessati.

ART. 15 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

L'associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività aikidoistica e in ogni attività connessa, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti di altre organizzazioni o di terzi.

ART. 16. - Divieto di attività didattica senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività didattica. E' possibile l'esercizio dell'attività didattica con un'autorizzazione provvisoria in vista del superamento dell'esame di qualifica sotto la supervisione tecnica di un associato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo di abilitazione non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

ART. 17. - Rapporti tra insegnante e allievi.

L'insegnante associato all'Accademia Italiana di Aikido deve conformare la propria attività a comportamenti atti a propugnare la crescita e la formazione dell'individuo nel rispetto dei valori di cui l'Aikido è espressione. L'alto valore educativo del ruolo dell'insegnante impone che nello svolgimento della propria funzione egli faccia costante riferimento al rispetto dei canoni etici riconosciuti e diffusi dall'Accademia.

La funzione dell'insegnante non deve in alcun modo favorire comportamenti o atteggiamenti esibizionistici, offensivi o pericolosi per l'integrità fisica e morale degli allievi.

Il potere di indirizzo dell'insegnante trova giustificazione e limite nella sua funzione tecnico-didattica e divulgativa di valori etici e culturali.

ART. 18. - Doveri e diritti dell'allievo

L'allievo è tenuto a comportarsi nell'attività aikidoistica e nelle attività ad essa connesse con rispetto per l'insegnante e per i compagni di pratica.

Il rispetto dei gradi e dell'anzianità di pratica è condizione essenziale per la corretta pratica dell'Aikido.

ART. 19. – Doveri di ospitalità e rapporti tra dojo

E' valore riconosciuto e favorito dall'Accademia lo scambio e l'ospitalità tra i vari Dojo anche di altre organizzazioni.

Nel caso in cui un associato si trovi a praticare come ospite presso un Dojo diverso dal proprio sia esso affiliato all'Accademia o ad altre organizzazioni, è tenuto al rispetto delle regole proprie del luogo di pratica e a non interferire, attraverso correzioni non richieste, con le ordinarie modalità di pratica dei singoli allievi.

